



CITTÀ DI CARMAGNOLA

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PARCHI – GIARDINI – AREE VERDI ATTREZZATE E GIOCHI

Approvato con delib. C.C. 55 del 26/02/1988

ART. 1 – Divieto accesso veicoli

Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle parti delle aree verdi dei viali riservate ai pedoni è fatto divieto di entrare con automobili, motociclette e biciclette, cavalli ed altri animali, eccettuato i cani condotti al guinzaglio.

E' consentito l'accesso alle carrozzelle per bambini e per gli invalidi e ai veicoli muniti di autorizzazione del Comune.

Il divieto si estende anche ai motoveicoli e biciclette condotti a mano.

ART. 2 – Altri divieti

Nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree verdi è fatto divieto di:

- salire sugli alberi, appendervi o affiggervi oggetti, staccare rami;
- asportare o strappare fiori e foglie;
- tagliare l'erba;
- calpestare l'erba nelle aiuole;
- giocare al pallone eccetto che nelle aree appositamente attrezzate;
- spargere carta, cicche o altri rifiuti;
- salire con i piedi o imbrattare panchine o giochi;
- schiamazzare, portare radio accese o altri mezzi di diffusione sonore salvo che con cuffia;
- molestare gli animali o le persone;
- utilizzare le fontanelle per lavare le automobili;
- collocare sedie, baracche, banchi, tende, ombrelloni e altre cose fisse o mobili, senza autorizzazione;
- consumare pasti o pic-nic al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
- compiere qualsiasi altra attività che possa comunque danneggiare l'ambiente naturale o disturbare gli utenti.

ART. 3 – Giochi bimbi

L'uso dei giochi bimbi è riservato ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni.

ART. 4 – Orari

L'orario di apertura dei parchi e dei giochi di quartiere quali bocce, campi calcio e simili è determinato con ordinanza del Sindaco, sentita la Giunta Municipale, tenuto anche conto del contesto in cui si inseriscono.

Di regola, nelle aree pubbliche e private attrezzate per il gioco è fatto divieto di protrarre le attività di gioco all'aperto oltre le ore 23,00 dalla domenica al venerdì e oltre le ore 24,00 al sabato e giorni prefestivi.

Spetta al Sindaco la facoltà di autorizzare la protrazione di orario nel caso di manifestazioni, gare o altre circostanze eccezionali.

ART. 5 – Cani a passeggio

Nel caso di cani condotti a passeggio, è fatto divieto di lasciarli sostare sulle aree destinate a gioco bimbi.

Ove il cane condotto a passeggio abbia a defecare, la persona che lo conduce ha l'obbligo di ripulire l'area lordata.

ART. 6 – Sanzioni

Le trasgressioni agli articoli 1 e 4 sono punite con la sanzione pecuniaria da L. 20.000= a L. 100.000=.

Le violazioni di cui agli articoli 2 e 3 sono punite oltre che con il risarcimento del danno arrecato, con le sanzioni pecuniarie entro i limiti minimo e massimo di cui all'art. 106 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni.
E' ammessa l'oblazione in via breve nella misura di legge per ciascuna violazione.